



Per quanto sopra esposto e ritenuto

### CHIEDE

che la Corte Sportiva di Appello Territoriale voglia annullare la squalifica al tesserato o in subordine riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al tesserato in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Si allegano i seguenti documenti:

1. I seguenti mezzi di prova: \_\_\_\_\_
2. Ricevuta di versamento della quota di contributo per le spese di giustizia, inerente alla presentazione del ricorso, consistente in euro 200.00 di cui euro 50.00 non rimborsabili sull'IBAN IT21D0303216300010001037936- BIC/SWIFT: BACRIT21504, intestato ad A.S.C. Comitato Regionale Calabria Giustizia Sportiva.

Luogo e data

Il Presidente

---

#### CAPO IV - Codice di Giustizia Sportiva - Norme Generali sul procedimento -

##### Art. 46 – Norme procedurali.

5. I reclami alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale di secondo grado devono essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
6. Ai reclami deve essere allegata la tassa.

##### Art. 49 - Reclami.

1. Sono legittimati a proporre reclamo innanzi agli Organi di giustizia di secondo grado, le Società ed i soggetti che abbiano interesse al reclamo.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. I reclami, sottoscritti dalla parte o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli Organi competenti con le modalità di cui all'art.53 comma 1.  
  
I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. Omissis
6. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.

#### Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti.

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stata stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it)

#### Art. 67 – Procedimento relativo al reclamo degli interessati.

1. Omissis.
2. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it) alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale.
3. Il reclamo deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, nonché la ricevuta di versamento della quota di contributo per le spese di giustizia, inerente alla presentazione del ricorso, consistente in euro 200.00 di cui euro 50.00 non rimborsabili sull'IBAN IT21D03032163000120001037936 - BIC/SWIFT: BACRIT21504, intestato ad A.S.C. Comitato Regionale Calabria Giudice Sportivo.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente all'interessato.
7. Per tutti i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale instaurati su ricorso di parte, l'istante può far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it)

IN CASO DI TOTALE O PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PRESENTATO LA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA EURO 150.00 SARA' INTERAMENTE RESTITUITA.